

**DL RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE  
SETTORE EDITORIALE LIBRARIO**

- **Fondo per la filiera del libro (art. 183, comma 2)**

Le risorse destinate al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, istituito presso il MIBACT, sono state ripartite a **sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore**", nonché di musei e degli altri istituti, luoghi della cultura non statali, spettacoli, fiere, congressi e mostre. Al Fondo sono stati **allocati 171,5 milioni di euro per i quali, a sostegno della filiera del libro, sono stati già emanati due decreti attuativi: il DM 267 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 30 mln per il 2020**, come segnalato nella [newsletter del 6 luglio](#), per sostenere gli acquisti di libri da parte delle biblioteche territoriali e il DM 268 del 4 giugno 2020 che ha destinato € 10 mln per il 2020 alle librerie per il credito d'imposta a fronte delle spese sostenute per IMU, TASI e TARI e alle eventuali spese di locazione.

**Con la riduzione del Fondo da 210 a 171,5 milioni si provvede ad incrementare con una quota di 30 milioni di euro l'App18, che passa da una dotazione di 160 a 190 milioni.**

- **Carta Cultura (art. 183, comma 10-bis)**

La dotazione della Carta Cultura, istituita dall'art. 6 della legge 15/2020 (c.d. legge Nardelli) con **un importo di 100 euro per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN a favore delle famiglie svantaggiate, è incrementata di 15 milioni di euro.**

**DL RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

- **Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (17-bis)**

Con intervento all'art. 103 del DL Cura Italia (D.L. 18/2020), **l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, è **sospesa fino al 31 dicembre 2020** (il termine precedente era il 1° settembre).

- **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)**

Possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale.

- **Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 26-ter)**

Prevista l'estensione delle misure agevolative (finanziamenti) disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del DL Cura Italia **anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.**

- **Agevolazione per locazioni immobili strumentali (art. 28)**

Il credito d'imposta per le locazioni di immobili non abitativi è stato esteso anche alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con valori più bassi: **20% per le normali locazioni e del 10% per le operazioni più complesse (es. locazioni nel contesto di cessioni d'azienda).**

E' stato inoltre specificato che **il credito d'imposta può essere ceduto allo stesso locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.**

Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del requisito della perdita dei 50% di fatturato nei mesi di riferimento (marzo, aprile e maggio 2020), anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

- **Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito (art. 30-bis)**

Viene istituito un **Fondo**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a **compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito**. Un decreto del MISE dovrà dare attuazione alla disposizione.

- **Disposizione transitoria in tema di principi di predisposizione del bilancio (art. 38-quater, comma 2)**

In relazione all'approvazione del bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), C.C. (valutazione fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività) può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1) C.C. (indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato), anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio prece dente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. **L'efficacia della disposizione (valida anche per i periodi d'imposta chiusi entro il 23 febbraio 2020) è limitata ai soli fini civilistici.**

- **Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (46-bis)**

Incrementate di 30 milioni nel 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 49 DL Rilancio), anche a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese DIVERSE DALLE PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

- **Misure per l'esportazione e internazionalizzazione (art. 48, comma 3 - bis)**

Previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero e nei limiti delle risorse disponibili, i servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero.

- **Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore (art. 195-bis)**

La disposizione prevede che l'AGCOM **possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione telefonica** (quindi anche operatori esteri che prestano i loro servizi verso soggetti del territorio nazionale). Vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'AGCOM per l'inottemperanza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

- **Fallimento testata giornalistica (art. 195-ter)**

Attraverso una modifica dell'art. 5 della legge 416/1981, viene prevista l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e si prevede che in tale circostanza i medesimi consorzi

o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

**DL RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE  
RINVII VERSAMENTI, ADEMPIMENTI, MISURE FISCALI  
(diverse da quelle di sostegno alle imprese)**

- **Cessione di alcuni crediti d'imposta (art. 122)**

È stato precisato che la cessione dei crediti d'imposta per botteghe e negozi, per immobili non abitativi e per la sanificazione degli ambienti può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

- **Proroga dei termini per la notifica di vari atti impositivi (art. 157)**

Si precisa che la proroga al 2021 degli atti impositivi in scadenza del 2020 **NON** si applicano alle entrate degli enti territoriali.

**DL RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE  
SOSTEGNO AL LAVORO**

- **Integrazioni salariali (art. 68-69-70-70 bis)**

Viene specificato che coloro che abbiano **fruito integralmente delle prime 14 (9+5) settimane possono chiedere le suddette ulteriori 4 settimane**, anche per periodi **antercedenti al 1° settembre 2020**. Inoltre, è stata **rivista la disciplina dei termini** temporali per la presentazione delle relative domande, **attribuendo agli stessi natura decadenziale**. Le previsioni **sono coordinate con le disposizioni (in effetti le assorbono) introdotte dal [DL 52/2020](#) e appaiono in linea con le indicazioni fornite nel corso delle settimane passate dall'INPS**.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da **computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei artt. 19, 20, 21 e 22 del DL Cura Italia**.

**CIG-FIS**

Nello specifico, fermo il principio di presentare le domande entro la fine del mese successivo quello dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività, in sede di prima applicazione, la scadenza di presentazione della domanda è **comunque stabilita al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020 (17 luglio 2020) anche se successiva ai termini stabiliti secondo il criterio generale**.

**Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.**

Indipendentemente dal periodo di riferimento, **i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni** che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la **domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza** da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Tale

domanda, presentata nelle modalità corrette, è **considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 52/2020 (entro il 17 luglio quindi)**.

## **CIGD**

In relazione alla CIGD, **il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**. Le domande devono essere presentate, **a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020 (17 luglio 2020), se tale ultimo termine è posteriore a quello ordinario. Per le **domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020**.

Anche per il trattamento in deroga è previsto il medesimo regime di correzione di errori previsto per la CIG.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020 (17 luglio 2020), se tale ultimo termine è posteriore a quello ordinario. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## - **Congedi parentali e indennità (art. 72)**

Viene esteso dal 5 marzo e al 31 agosto 2020 (prima il termine era il 31 luglio), **il periodo di congedo di 30 giorni** riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato **per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni**, con il riconoscimento di una indennità pari al **50% della retribuzione**. Viene chiarito che il termine spetta a ciascuno dei genitori; i periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi, **anche per il massimo di 30 giorni**, e possono essere



usufruiti in forma giornaliera od oraria, **fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio (18 luglio 2020).**

- **Modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)**

Confermato il **periodo di preclusione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo è aumentato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020.** La disposizione prevede che, in via eccezionale fino al 17 agosto 2020, la durata della procedura per il trasferimento d'azienda (ex art. 47 della legge 428/1990), in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, **non può avere una durata inferiore a 45 giorni.**

- **Diritto al lavoro agile (art. 90)**

In aggiunta alla previsione del diritto al lavoro agile, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, **la disposizione prevede analogo diritto per anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio COVID - 19,** in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.

- **Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)**

**Confermata la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di durata (12/24 mesi a seconda dei casi) e senza l'indicazione della causa del rapporto.**

È stato disposto che per gli apprendisti e **per i titolari di contratti a termine,** anche in somministrazione, a cui sia **stata sospesa l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.**